

Ing. Sandro Signoretto
Viale Padova, 5/D
30015 - Chioggia (VE)
tel. 041-5571006 / 392-2448058
P. IVA 0281821 027 6

**Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Istituti Istruzione Superiore**

LORO SEDI

Oggetto: emergenza Covid-19 - precisazioni e chiarimenti sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) a scuola.

Nel Manuale Operativo (Aggiornamento) del Piano per la Ripartenza 2021/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dello scorso 6 settembre 2021, tra le varie regole generali e specifiche da attuare per l'avvio "in presenza" dell'a.s. 2021/2022, sono state date chiare precisazioni sull'uso delle mascherine a scuola qui di seguito riportate.

Precisazioni sull'uso delle mascherine:

- *ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d'emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;*
- *a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico;*
- *anche per il personale scolastico si conferma l'utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;*
- *il Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022 richiama alla necessità che venga stabilita la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, da smaltire secondo le modalità previste dalla normativa vigente;*
- *è confermato l'esonero dall'utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell'Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente;*
- *né l'estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se ne sconsiglia dunque l'impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico;*
- *allo stato attuale, all'esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell'ingresso a scuola);*

▪ *il Coordinamento Nazionale Sordità ha raggiunto un'intesa con il Commissario straordinario all'emergenza per la consegna gratuita di mascherine per la lettura del labiale ("trasparenti") alle scuole che ne facciano richiesta per gli allievi e gli insegnanti delle classi al cui interno vi sia un allievo audioleso."*

Alla luce di quanto riportato, si conferma che:

- all'interno dei plessi scolastici sia il personale della scuola (docente e ATA), sia gli allievi devono indossare per tutto il tempo di permanenza a scuola la mascherina chirurgica;
- l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica è esteso anche a tutto il personale esterno alla scuola che a vario titolo svolge le proprie mansioni lavorative all'interno dei plessi scolastici (assistenti, operatori sanitari, addetti esterni alle pulizie, educatori e professionisti esterni, ...);
- altre tipologie di mascherina più performanti, come ad esempio le FFP2, FFP3 o KN95, possono essere utilizzate per casi specifici previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico, così come possono essere usate le mascherine trasparenti per la lettura labiale nel caso in cui siano presenti allievi audiolesi;
- nelle varie indicazioni del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale non viene previsto in alcun modo l'utilizzo delle cosiddette "mascherine di comunità"; pertanto queste ultime devono essere considerate non regolamentari all'interno degli edifici scolastici;
- l'eventuale esonero dall'utilizzo della mascherina può essere concesso alle persone (allievi e operatori scolastici) che, per specifiche patologie certificate, non le possono indossare continuamente.

Per quanto detto, nei casi di rifiuto e/o impossibilità ad utilizzare mascherine di tipo chirurgico in assenza di valide certificazioni mediche specialistiche, potranno essere prese misure alternative di pari o maggiore efficacia.

Tra le misure alternative si può ricorrere al principio del distanziamento fisico come previsto in palestra (di almeno 2 metri tra gli allievi ed altrettanto tra gli allievi e il docente), eventualmente accompagnato, per maggior grado di sicurezza, dall'uso di una visiera trasparente per limitare l'emissione e diffusione di droplets all'interno dell'aula a protezione di tutti i presenti.

In fede.

Chioggia, 2 dicembre 2021

ing. Sandro Signoretto

